



BANDO MICROCREDITO D'IMPRESA. ANNO 2020

Bando per la concessione di contributi a beneficiari di operazioni di Microcredito.

Articolo 1 - Finalità.

1. Nel quadro delle proprie iniziative istituzionali per sostenere il tessuto imprenditoriale marchigiano, in particolare i livelli occupazionali e la forza competitiva delle imprese della regione, la Camera di Commercio delle Marche intende sostenere finanziariamente le imprese e l'accesso al credito.
2. Il Microcredito come definito da Art 111 TUB e DM n.176 del 2014 è uno dei pochi strumenti a disposizione di micro e piccole imprese per contrastare la difficoltà di accedere al credito per sostenere progetti di avvio o sviluppo della propria attività.
3. Il Bando Microcredito Impresa mira a sostenere le micro e piccole imprese del territorio che nella fase di avvio o sviluppo di una attività imprenditoriale volessero ricorrere al Microcredito, attraverso un intervento che valorizzi l'offerta dei servizi non finanziari e sostenga il progetto tramite una riduzione del costo finanziario del finanziamento.
4. A tal fine è previsto uno stanziamento complessivo di Euro 120.000,00 per contributi a fronte di Microcrediti approvati ed erogati da istituti di credito o da intermediari finanziari vigilati dalla Banca d'Italia o da Operatori di Microcredito.

Articolo 2 - Soggetti beneficiari e requisiti di ammissione

1. Sono ammesse ai contributi del presente bando le MPMI, ai sensi dell'allegato I al Reg. UE n. 651 / 2014, delle Marche che, al momento della presentazione della domanda:



- a) abbiano sede legale e / o unità locale nelle Marche;
- b) siano imprese iscritte al Registro imprese della Camera di Commercio delle Marche;
- c) rispettino i requisiti fissati dalla normativa per i beneficiari di Microcredito all'Impresa (DM 176/2014 – Titolo I, art.1) e cioè imprese titolari di partita IVA da non più di cinque anni, organizzate in forma individuale con un numero di dipendenti non superiore alle 5 unità, o in forma di società di persone, di società a responsabilità limitata semplificata o di società cooperativa con un numero di dipendenti non superiore alle 10 unità.

2. Sono inammissibili invece le domande presentate da:

- a) imprese iscritte al Registro Imprese ma non ancora attive;
- b) le imprese che al momento della richiesta presentino, anche disgiuntamente, requisiti dimensionali superiori a quelli previsti dall'articolo 1, secondo comma, lettere a) e b) del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 , come aggiornati ai sensi del terzo comma della medesima disposizione ed un livello di indebitamento superiore a 100.000 Euro;
- c) imprese che avessero già iniziato la loro attività, ma abbiano omissso la relativa denuncia al REA (Repertorio economico amministrativo);
- d) imprese sottoposte a fallimento (esclusa l'ipotesi di autorizzazione alla continuazione dell'esercizio dell'impresa), concordato fallimentare, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria;
- e) imprese che non siano in regola con il pagamento del diritto annuale. Nel caso di irregolarità con il pagamento del diritto annuo, l'azienda potrà procedere alla regolarizzazione entro il termine perentorio di 10 giorni dalla data di comunicazione dell'Ente camerale, pena l'esclusione dal contributo;
- f) imprese non in regola con gli obblighi contributivi per quanto riguarda la correttezza nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali ed assicurativi nei confronti di INPS, INAIL e CNCE come comprovato da apposita visura DURC (se ne consiglia la consultazione prima della presentazione della domanda).



3. Tali requisiti formali che saranno verificati in sede di ammissione al contributo e dovranno essere mantenuti fino all'eventuale erogazione del microcredito e del contributo stesso, salvo eventuali regolarizzazioni presso gli uffici della Camera di Commercio delle Marche.

4. Gli aiuti di cui al presente bando sono concessi, in regime "de minimis", ai sensi dei Regolamenti n. 1407/2013 o n. 1408 / 2013 del 18.12.2013 (GUUE L 352 del 24.12.2013) come modificato dal Regolamento n. 2019 / 316 del 21.2.2019 (GUUE L 511 del 22.2.2019) - ovvero del Regolamento n. 7 17/2 014 del 27 giugno 2014 (GUUE L 190 del 28.6.2014). Allo scopo di verificare il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dai regolamenti di cui al punto precedente, il soggetto beneficiario del contributo dovrà rilasciare una dichiarazione scritta relativa agli aiuti "de minimis" ricevuti durante di due esercizi precedenti e nell'esercizio finanziario in corso utilizzando l'apposita modulistica.

Articolo 3 - Interventi finanziabili

1. Sono ammesse a contributo le domande delle imprese che hanno ottenuto un Microcredito come definito da Art 111 TUB e DM n.176 del 2014 per le finalità ammesse dalla normativa (DM 176 / 2014 - Titolo I, art.2) e cioè:

- a) all'acquisto di beni, ivi incluse le materie prime necessarie alla produzione di beni o servizi e le merci destinate alla rivendita, o di servizi strumentali all'attività svolta, compreso il pagamento dei canoni delle operazioni di leasing e il pagamento delle spese connesse alla sottoscrizione di polizze assicurative. I finanziamenti possono essere concessi anche nella forma di microleasing finanziario;
- b) alla retribuzione di nuovi dipendenti o soci lavoratori;
- c) al pagamento di corsi di formazione volti ad elevare la qualità professionale e le capacità tecniche e gestionali, dell'imprenditore e dei relativi dipendenti; i finanziamenti concessi



alle società di persone e alle società cooperative possono essere destinati anche a consentire la partecipazione a corsi di formazione da parte dei soci;

2. Sono ammesse a contributo le domande delle imprese per finanziamenti approvati ed erogati dal 23 marzo 2020 al 31 dicembre 2020.

3. I finanziamenti di cui al punto precedente dovranno avere un importo minimo di almeno Euro 5.000,00.

Articolo 4 -Misura del contributo

1. L'agevolazione consiste nell'assegnazione a ciascuna impresa di un contributo pari a 700,00 euro, previa presentazione della documentazione prevista nei successivi articoli.

2. Il contributo è concesso in unica soluzione a seguito dell'avvenuta erogazione del microcredito e a termine dell'istruttoria avviata su presentazione dei documenti di rendicontazione dell'impresa.

3. Il contributo è erogato al netto delle ritenute di legge tramite bonifico bancario sul conto corrente indicato dal beneficiario.

Articolo 5 - Decadenza dal beneficio

1. Il contributo viene revocato nei seguenti casi:

a) procedure concorsuali o cancellazione dell'impresa dal Registro delle imprese, alla data della liquidazione del contributo;

b) cessione della propria impresa, alla data della liquidazione del contributo.



Articolo 6 – Modalità e termine di presentazione della domanda

1. La domanda di contributo dovrà essere redatta sull'apposito modello allegato al bando (modello A), scaricabile dal sito della Camera di Commercio delle Marche ([www .
marche.camcom.it](http://www.marche.camcom.it)).
2. Ciascuna impresa, pena l'esclusione, potrà presentare una sola domanda con riferimento al presente bando.
3. E' obbligatoria l'indicazione di un indirizzo PEC, presso la quale l'impresa elegge il domicilio ai fini della procedura e tramite cui saranno gestite tutte le comunicazioni successive all'invio della domanda.
4. La domanda di contributo dovrà essere inviata esclusivamente per via telematica al seguente indirizzo di posta elettronica certificata della Camera di Commercio cciaa@pec.marche.camcom.it indicando nell'oggetto "Bando Microcredito d'Impresa _
provincia di ". E' esclusa qualsiasi altra modalità d'invio, pena l'inammissibilità della domanda.
5. La Camera di Commercio non assume alcuna responsabilità per lo smarrimento o il ritardato ricevimento di comunicazioni dipendenti da errata o incompleta indicazione del recapito da parte del richiedente, né per eventuali disguidi, comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.
6. Saranno ritenute ammissibili esclusivamente le domande inviate da una casella di posta elettronica certificata e in formato non modificabile (tiff o pdf), sottoscritte dal legale rappresentante e con allegata copia di un suo documento di identità in corso di validità o con firma digitale.
7. La domanda potrà essere presentata a partire dal 01.04.2020 al 31.12.2020.



8. I contributi, oggetto del presente bando, sono concessi secondo l'ordine cronologico di arrivo delle domande in base alla disponibilità messa a bilancio dalla Giunta camerale con proprio atto, fino ad esaurimento fondi. Farà fede la data e l'ora di arrivo alla e-mail al nostro protocollo di posta elettronica certificata con la domanda.

9. Le domande incomplete, in una qualsiasi parte, o che non dovessero indicare uno qualsiasi degli elementi o dati richiesti, nonché quelle prive della documentazione richiesta, saranno dichiarate inammissibili.

10. La Camera di Commercio si riserva la facoltà di richiedere ulteriore documentazione esplicativa che dovrà essere inviata dall'impresa interessata, entro e non oltre il termine perentorio di 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta stessa. Il mancato invio comporterà l'automatica inammissibilità.

Articolo 7 - Documentazione necessaria per la domanda di richiesta del contributo

1. Alla domanda di contributo devono essere allegate:

a) la comunicazione di avvenuta delibera ed erogazione del Microcredito da parte dell'Istituto di Credito o Intermediario vigilato dalla Banca d'Italia o Operatore di Microcredito e copia del relativo piano di ammortamento;

b) la dichiarazione resa dai soggetti erogatori del microcredito che:

- l'impresa non ha un livello di indebitamento superiore ai € 100.000,00, al momento della richiesta del microcredito;

- l'erogazione del microcredito è andata a buon fine, ovvero che l'impresa non ha rinunciato al finanziamento richiesto ed approvato;



- copia del contratto di microcredito, debitamente firmato dalle parti;
 - c) fotocopia di un documento di identità dell'istante;
2. Il mancato invio della documentazione necessaria ai fini della rendicontazione entro i termini fissati dall'art.6 comporterà la non concessione del contributo.

Articolo 8 – Modalità di assegnazione del contributo

1. Ai sensi dell'art. 8, comma 3, della L. 241/1990, in considerazione della particolare gravosità della comunicazione personale, la Camera di Commercio provvede a dare notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione sui siti web delle precedenti Camere di Commercio del territorio regionale e/o sul sito www.marche.camcom.it
2. La Camera di Commercio, dopo aver verificato per ogni domanda i requisiti previsti dal Bando, procederà al controllo dei documenti presentati e alla definizione della concessione del contributo riconosciuto ed a pubblicare l'elenco degli ammessi e dei non ammessi con determina del Dirigente entro 90 giorni dalla data del termine ultimo di presentazione delle domande. La comunicazione avverrà attraverso la pubblicazione sul web della determina dirigenziale di riferimento: www.marche.camcom.it - Albo Camerale.
3. L'ammissione al contributo avverrà sino a esaurimento dei fondi disponibili sulla base dell'ordine cronologico di ricezione della e-mail al protocollo della PEC camerale.
4. Il contributo riconosciuto verrà erogato mediante bonifico bancario sul conto comunicato nel modello di domanda.
5. Ai fini della corretta istruttoria della pratica, la Camera di Commercio si riserva la facoltà di richiedere all'impresa ulteriori chiarimenti all'istanza presentata anche tramite mail. La mancata risposta, entro e non oltre il termine perentorio di 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta, comporterà l'automatica inammissibilità della domanda.



6. La notizia relativa all'eventuale provvedimento di chiusura anticipata del Bando (nel caso di esaurimento dei fondi disponibili) o di riapertura dei termini per la presentazione delle domande (nel caso di rifinanziamento dei fondi) sarà pubblicata sui siti web delle precedenti Camere di Commercio del territorio regionale e/o sul sito www.marche.camcom.it e avrà valore di comunicazione ed informativa a tutti gli effetti.

Articolo 9 - Rinuncia del contributo

1. La rinuncia deve essere motivata da cause di forza maggiore sopraggiunte successivamente alla richiesta del contributo e deve essere comunicata tempestivamente tramite posta elettronica certificata all'indirizzo cciaa@pec.marche.camcom.it.

Articolo 10 - Controlli

1. La Camera di Commercio delle Marche si riserva la possibilità di mettere in atto misure di controllo e verifica, anche a campione, per verificare la conformità all'originale dei documenti trasmessi e la veridicità delle dichiarazioni rilasciate.

2. Qualora dalla verifica effettuata emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rilasciate, il dichiarante decade dal beneficio conseguente al provvedimento di ammissione. Le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi verranno comunicate alle competenti Autorità giudiziarie ai fini dell'applicazione delle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi vigenti in materia.



Articolo 11 – Responsabile del procedimento

1. Ai sensi della L. 241 / 90 e s.m.i "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" il procedimento si intende avviato il primo giorno lavorativo utile successivo alla scadenza fissata per la presentazione delle domande da parte dei richiedenti. La presente ha valore di comunicazione di avvio del procedimento nei confronti dei richiedenti. Ai sensi della L. 241 / 90 e s.m.i il Responsabile del Procedimento è il dirigente dell'Area Promozione, dott. Fabrizio Schiavoni, della Camera di Commercio delle Marche.

Articolo 12 - Informativa sul trattamento dei dati personali

1. La presentazione della richiesta di contributo comporta il consenso al trattamento dei dati in essa contenuti, per gli effetti dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 ai soli fini degli adempimenti necessari a dare applicazione al presente bando, ivi inclusa la comunicazione di tali informazioni alle banche dati dei contributi pubblici previste dall'ordinamento giuridico e alla pubblicità sulla rete internet ai sensi del D.Lgs. 33 / 2013.

2. Si informano i richiedenti che i dati personali ed aziendali forniti alla Camera di Commercio delle Marche saranno oggetto di trattamento, con le modalità sia manuale che informatizzata, esclusivamente per le finalità del presente bando, allo scopo di assolvere tutti gli obblighi giuridici previsti da leggi, regolamenti e dalle normative comunitarie, nonché da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate.

3. I dati personali saranno trattati dalla Camera di Commercio delle Marche per il perseguimento delle sopraindicate finalità in modo lecito e secondo correttezza, nel rispetto del Decreto



CAMERA DI COMMERCIO
DELLE MARCHE

legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", del D. Lgs. 10 1/2 018, del GDPR Reg. (UE) 2016 /679 e s.m.i.. 4.

Titolare del trattamento è la Camera di commercio delle Marche, Largo XXIV Maggio 1, 60123 Ancona, in persona del suo legale rappresentante p.t. che può essere contattato mediante e-mail. all'indirizzo Pec: cci_aa@pec.marche.camcom.it. Il Responsabile Protezione Dati Personali (DPO - data protection officer) può essere contattato all'indirizzo email: cci_aa@pec.marche.camcom.it. All'interessato sono riconosciuti i diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE che potrà esercitare scrivendo all'indirizzo e-mail: cciaa@pec.marche.camcom.it.

DOMANDA DI CONTRIBUTO per Bando Microcredito 2020

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
(Art.47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445)

Il/La sottoscritto/a

Cognome		Nome	
---------	--	------	--

in qualità di **legale rappresentante dell'impresa**

Denominazione impresa per esteso			
con sede legale nel Comune di		Provincia	
Via			
Attività			
P.E.C.			
Iscritta al Registro Imprese della Camera di Commercio delle Marche al n. R.E.A.			
Codice fiscale		Partita IVA	

Persona incaricata dall'impresa di seguire l'iter della pratica per la concessione del contributo

Cognome		Nome	
Telefono diretto			
E-mail diretta			

CHIEDE

di essere ammesso al contributo Microcredito 2020 e di accettare integralmente quanto previsto dal bando per la concessione di contributi a beneficiari di operazioni di Microcredito.

- con applicazione della ritenuta del 4% di cui all'art. 28 del D.P.R. 600/1973 (qualora si desideri la non applicazione della ritenuta indicare la normativa di legge per l'esenzione: _____)

consapevole delle sanzioni penali comminate a chi rilascia dichiarazioni mendaci, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con le modalità di cui agli artt. 21 e 38 consapevole delle sanzioni previste dall'art. 76 e della decadenza dei benefici prevista dall'art. 75 del medesimo D.P.R., sotto la propria responsabilità

DICHIARA

- di essere in possesso dei requisiti previsti dal bando all'art.2;
- che i documenti allegati in copia in formato non modificabile (formato PDF) sono conformi ai rispettivi originali;
- di non essere soggetto agli adempimenti relativi alla produzione del DURC poiché esente ai sensi della normativa di legge: _____

SI ALLEGA

- copia del documento d'identità del rappresentante legale dell'impresa in corso di validità;
- la comunicazione di **avvenuta delibera ed erogazione** del Microcredito da parte dell'Istituto di Credito o Intermediario vigilato dalla Banca d'Italia o Operatore di Microcredito e copia del relativo piano di ammortamento;
- la dichiarazione resa ai sensi dell'**art.47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445** dai soggetti erogatori del microcredito su loro carta intestata e firmata del responsabile di sede, con allegato documento di identità, che:
 - l'impresa non ha un livello di indebitamento superiore ai € 100.000,00, al momento della richiesta di microcredito;
 - l'erogazione del microcredito è andata a buon fine, ovvero che l'impresa non ha rinunciato al finanziamento richiesto ed approvato;
- copia del contratto di microcredito, datato e sottoscritto dalle parti,
- dichiarazione sugli aiuti "DE MINIMIS", debitamente compilata;
- breve relazione descrittiva relativa alle finalità del finanziamento ottenuto.

Per l'erogazione del contributo

SI INDICA

Il codice IBAN del conto dedicato dell'impresa

.....
BANCA

.....
INTESTATARIO CONTO

Luogo e data _____, _____

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

(TIMBRO E FIRMA)

**DICHIARAZIONE AIUTI “DE MINIMIS”
sostitutiva dell’atto di notorietà – art. 47 DPR 28.12.2000 n. 445**

*Alla Camera di Commercio
Industria Artigianato e Agricoltura delle
Marche
Area 4 Promozione
Largo XXIV Maggio, 1 - 60123 Ancona
PEC: cciaa@pec.marche.camcom.it*

Ai fini della partecipazione al “BANDO MICROCREDITO 2020”

Il sottoscritto nato a
il codice fiscale
in qualità di legale rappresentante dell’impresa.....
Partita IVA.....con sede legale in
.....

consapevole delle responsabilità anche penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci e della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera, ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e,

nel rispetto di quanto previsto dai Regolamenti de minimis della Commissione:

- Regolamento n. 1407/2013; Regolamento n. 1998/2006
- Regolamento n. 1408/2013 come modificato dal Regolamento n. 2019/316 del 21.2.2019 (GUUE L 511 del 22.2.2019; Regolamento n. 1535/2007
- Regolamento n. 360/2012
- Regolamento n. 717/2014; 875/2007

preso atto delle istruzioni per la compilazione della presente dichiarazione allegate al modello di dichiarazione proposto dall’Amministrazione, consapevole dell’obbligo di conformarsi ad esse, in quanto rispondenti ai requisiti richiesti dalla normativa dell’Unione Europea applicabile,

Dichiara

A. che l’esercizio finanziario (anno fiscale) dell’impresa rappresentata inizia il.....e termina ildi ciascun anno;

B. che l’impresa rappresentata¹:

- appartiene alla categoria delle piccole e medie impresa PMI secondo la definizione comunitaria contenuta nella raccomandazione della Commissione Europea

¹ L’importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi da uno Stato membro è calcolato con riferimento al **concetto di impresa unica**. Per il **concetto di impresa unica e di controllo tra imprese**, si vedano le Istruzioni per la compilazione allegate. Poiché le entità controllate (di diritto o di fatto) dalla stessa entità devono essere considerate come un’unica impresa beneficiaria, nel rilasciare la dichiarazione “de minimis” **si devono indicare tutte le imprese, a monte o a valle, legate all’impresa dichiarante da un rapporto di collegamento (controllo), nell’ambito dello stesso Stato membro.** Il **legale rappresentante dell’impresa richiedente** l’agevolazione, **qualora esistano rapporti di collegamento** con altre imprese, **dovrà farsi rilasciare dai legali rappresentanti di queste idonee dichiarazioni attestanti gli aiuti in regime “de minimis”** ottenuti nel triennio di riferimento da ciascuna di esse. **Tali dichiarazioni dovranno essere ALLEGATE alla presente dichiarazione.**

2003/361/CE, recepita con il Decreto Ministeriale 18 aprile 2005, in particolare:

- media impresa
- piccola impresa
- micro impresa

non è controllata né controlla, direttamente o indirettamente, altre imprese

controlla, anche indirettamente, le imprese seguenti aventi sede in Italia:

(Ragione sociale e dati anagrafici)

.....
.....
.....

è controllata, anche indirettamente, dalle imprese seguenti aventi sede in Italia:

(Ragione sociale e dati anagrafici)

.....
.....
.....

C. che l'impresa rappresentata, nell'esercizio in corso e nei due esercizi precedenti,²

non è stata interessata da fusioni, acquisizioni o scissioni:

è stata interessata da fusioni, acquisizioni o scissioni:

D. che l'impresa rappresentata, tenuto conto di eventuali fusioni, acquisizioni o scissioni: nell'esercizio finanziario in corso e nei due precedenti³,

non ha beneficiato di agevolazioni pubbliche in regime de minimis a titolo di nessuno dei Regolamenti sopra elencati

oppure

ha beneficiato delle agevolazioni pubbliche in regime de minimis indicate di seguito⁴:

Impresa beneficiaria ⁵	Regolamento comunitario	Data concessione	Normativa di riferimento	Ente concedente ⁶	Importo dell'aiuto (in ESL)
-----------------------------------	-------------------------	------------------	--------------------------	------------------------------	-----------------------------

² Per le ipotesi di fusioni, acquisizioni o scissioni ai fini della determinazione degli importi in de minimis si veda quanto previsto dall'art. 3 par. 8 e 9 Reg UE 1407/2013 e nelle istruzioni per la compilazione fornite dall'Amministrazione.

³ Per il periodo di riferimento consultare le istruzioni per la compilazione fornite dall'Amministrazione.

⁴ Per informazioni su quali agevolazioni indicare si vedano le istruzioni per la compilazione fornite dall'Amministrazione.

⁵ Si tratterà di un'impresa diversa da quella rappresentata nel caso gli aiuti si riferiscano ad imprese interessate, con l'impresa rappresentata, da operazioni di fusione o acquisizione.

⁶ Si intende l'Ente che ha effettuato la concessione o di riferimento (Stato, Regione, Provincia, Comune, C.C.I.A.A., Inps, Inail, Agenzia delle Entrate, ecc.)

					Concesso	Erogato a saldo ⁷
.....
.....
.....
.....

Dichiara inoltre

- di impegnarsi a comunicare altri eventuali aiuti de minimis ricevuti⁸ successivamente alla data di presentazione della domanda e fino alla data della eventuale concessione ai sensi del presente Bando pubblico;
- di essere a conoscenza che qualora l'importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi da uno Stato membro a un'impresa unica superi il massimale previsto nell'arco di tre esercizi finanziari, dovrà essere revocato interamente l'aiuto che ha portato al superamento di detta soglia e non solo la parte eccedente tale soglia (art. 3 par. 7 reg. CE n. 1407/2013);
- che relativamente alle stesse spese ammissibili non ha ricevuto aiuti di stato;

oppure

- che relativamente alle stesse spese ha ricevuto i seguenti aiuti⁹:
 1. importo.....riferimento normativo (legge, bando ecc).....
data
 2. importo.....riferimento normativo (legge, bando ecc).....
data

Luogo e data

Timbro e firma
(Titolare / Legale rappresentante)

Avvertenze:

Qualora la dichiarazione presenti delle irregolarità rilevabili d'ufficio, non costituenti falsità, oppure sia incompleta, il funzionario competente a ricevere la documentazione ne dà comunicazione all'interessato per la regolarizzazione o completamento.

In caso di mendacio personale o fattuale è obbligo del responsabile del procedimento porre in essere gli adempimenti necessari all'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 76 – D.P.R. N. 445 del 28/12/2000.

Qualora, da un controllo successivo, emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (Articoli 75 e 76 DPR n. 445/2000), salva ogni altra conseguenza prevista dalla legge.

Luogo e data

Timbro e firma

⁷ Questo importo potrà differire da quello inserito nella colonna "concesso" in due circostanze: a) quando l'erogato a saldo sarà ridotto rispetto alla concessione originaria; b) quando l'impresa rappresentata sia stata oggetto di scissione ed una parte dell'aiuto sia imputabile all'impresa scissa.

⁸ Si intende altri aiuti concessi

⁹ Compilare nel caso in cui in relazione alle stesse spese abbia beneficiato di altri aiuti di stato ai sensi dell'art. 87 del Trattato CE che non siano a titolo di de minimis.

(Titolare / Legale rappresentante)

Il sottoscritto, nel rispetto del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, del D. Lgs. 101/2018, del GDPR Reg. (UE) 2016/679 e s.m.i., autorizza l’amministrazione concedente al trattamento e all’elaborazione dei dati forniti con la presente dichiarazione, per finalità gestionali e statistiche, anche mediante l’ausilio di mezzi elettronici o automatizzati, nel rispetto della sicurezza e della riservatezza e ai sensi dell’articolo 38 del citato DPR n. 445/2000.

Luogo e data

Timbro e firma

(Titolare/Legale rappresentante)

DICHIARAZIONE “DE MINIMIS” ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

Il legale rappresentante di ogni impresa candidata a ricevere un aiuto in regime “*de minimis*” è tenuto a sottoscrivere una dichiarazione – rilasciata ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000 – che attesti gli aiuti ottenuti in “*de minimis*” nell’esercizio finanziario in corso e nei due precedenti. Il nuovo aiuto potrà essere concesso solo se, sommato a quelli già ottenuti nei tre esercizi finanziari suddetti, non superi i massimali stabiliti da ogni Regolamento di riferimento. Siccome il momento rilevante per la verifica dell’ammissibilità è quello in cui avviene la concessione (il momento in cui sorge il diritto all’agevolazione), la dichiarazione dovrà essere confermata – o aggiornata – su richiesta dell’amministrazione, con riferimento appunto alla concessione.

Si ricorda che se dovesse venire superato il massimale previsto, l’impresa perderà il diritto non al solo importo in eccedenza, ma all’intero aiuto in conseguenza del quale tale massimale è stato superato. Qualora l’agevolazione richiesta portasse a superare il massimale, l’Ente concedente dovrà pertanto ridurre l’entità dell’aiuto della misura necessaria a far rispettare il tetto previsto.

Quali agevolazioni indicare

Devono essere riportate tutte le agevolazioni ottenute in “*de minimis*” ai sensi di qualsiasi regolamento comunitario relativo a tale tipologia di aiuti, specificando, per ogni aiuto, a quale regolamento faccia riferimento (agricoltura, pesca, SIEG o “generale”).

Nel caso di aiuti concessi in forma diversa dal contributo (ad esempio, come prestito agevolato o come garanzia), dovrà essere indicato l’importo dell’equivalente sovvenzione, come risulta dall’atto di concessione di ciascun aiuto. Qualora l’importo erogato a saldo risulti inferiore all’importo concesso, oltre a quest’ultimo dovrà essere indicato (ultima colonna della tabella) l’importo definitivamente percepito dall’impresa. Fino al momento in cui non sia intervenuta l’erogazione a saldo, dovrà essere indicato solo l’importo concesso.

In relazione a ciascun aiuto deve essere rispettato il massimale triennale stabilito dal regolamento di riferimento. Questo si differenzia come segue:

- 200.000 € in tutti i casi diversi da quelli indicati di seguito; sono compresi gli aiuti nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, anche se il beneficiario è un’impresa agricola (Regolamento 1407/2013, precedentemente 1998/2006)
- 100.000 € nel caso di aiuti ad un’impresa che opera – esclusivamente o parzialmente – nel settore del trasporto merci su strada per conto terzi, per spese inerenti quell’attività (Regolamento 1407/2013, precedentemente 1998/2006); qualora l’attività di trasporto non sia distinguibile dalle altre eventuali attività svolte dall’impresa attraverso una contabilità separata o la distinzione dei costi, il massimale triennale dell’impresa sarà comunque di 100.000 €

- 20.000 € per gli aiuti nel settore agricolo (attività primaria) (Regolamento 1408/2013 come modificato dal Regolamento n. 2019/316 del 21.2.2019 (GUUE L 51I del 22.2.2019, precedentemente 1535/2007)
- 30.000 € per gli aiuti nel settore della pesca e dell'acquacoltura (Regolamento 717/2014, precedentemente 875/2007)
- 500.000 € nel caso di compensazioni di oneri di servizio pubblico a favore di imprese affidatarie di un SIEG (Regolamento 360/2012).

Il massimale applicabile caso per caso è quello relativo all'attività (la spesa) che viene agevolata con l'aiuto.

Un'impresa può essere quindi beneficiaria di aiuti ai sensi di più regolamenti “*de minimis*”; a ciascuno di tali aiuti si applicherà il massimale pertinente, con l'avvertenza che l'importo totale degli aiuti “*de minimis*” ottenuti in ciascun triennio di riferimento non potrà comunque superare il tetto massimo più elevato tra quelli applicati.

Ad esempio, un'impresa agricola potrà ottenere aiuti in base sia al Regolamento 1408/2013 (per l'attività primaria) sia al Regolamento 1407/2013 (per l'attività di trasformazione o commercializzazione o per attività agrituristica), nel rispetto del limite triennale, rispettivamente, di 20.000 € e di 200.000 €; ma in ogni caso la somma di tutti gli aiuti non potrà superare i 200.000 €.

Periodo di riferimento

I massimali sopra indicati si riferiscono all'esercizio finanziario in corso e ai due esercizi precedenti. Dato che esso non coincide necessariamente con l'anno solare, dovrà essere indicato il periodo di riferimento per quanto riguarda l'impresa richiedente.

Come individuare il beneficiario, ai fini del rispetto del massimale – “Il concetto di impresa unica”

Le regole comunitarie stabiliscono che, ai fini della verifica del rispetto dei massimali, “*le entità controllate (di diritto o di fatto) dalla stessa entità debbano essere considerate come un'unica impresa beneficiaria*”. Ne consegue che nel rilasciare la dichiarazione “*de minimis*” si dovranno indicare tutte le imprese, a monte o a valle, legate all'impresa dichiarante da un rapporto di collegamento (controllo), nell'ambito dello stesso Stato membro. Fanno eccezione le imprese tra le quali il collegamento si realizza attraverso un Ente pubblico, che sono prese in considerazione singolarmente.

Art. 2, par. 2 Regolamento n. 1407/2013

Ai fini del presente regolamento, s'intende per «impresa unica» l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;*
- b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;*
- c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;*
- d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.*

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.

Si dovrà inoltre tener conto del fatto che, **nel caso di fusioni o acquisizioni**, tutti gli aiuti “*de minimis*” accordati alle imprese oggetto dell'operazione devono essere sommati in capo al nuovo soggetto o al soggetto che lo avrà acquisito (senza peraltro che debbano essere revocati in caso di superamento del massimale). Nella tabella saranno dunque riportati i dati relativi all'impresa originariamente beneficiaria degli aiuti (diversa dall'impresa dichiarante) e l'importo dell'aiuto imputabile – per effetto della fusione o acquisizione – all'impresa dichiarante.

Nel caso invece di scissione di un'impresa in due o più imprese distinte, l'importo degli aiuti "*de minimis*" ottenuti dall'impresa originaria deve essere attribuito all'impresa che acquisirà le attività che hanno beneficiato degli aiuti o, se ciò non è possibile, deve essere suddiviso proporzionalmente al valore delle nuove imprese in termini di capitale investito. L'impresa dichiarante che sia stata oggetto di scissione, dovrà dunque indicare – nella colonna "erogato a saldo" – l'importo effettivamente imputabile ad essa a seguito della scissione.

Il legale rappresentante dell'impresa richiedente l'agevolazione, qualora esistano rapporti di collegamento con altre imprese, dovrà farsi rilasciare dai legali rappresentanti di queste idonee dichiarazioni attestanti gli aiuti in regime "*de minimis*" ottenuti nel triennio di riferimento da ciascuna di esse. Tali dichiarazioni dovranno essere allegate alla domanda.

Attività di trasporto merci su strada

Il riquadro relativo alle imprese di trasporto (punto E. della dichiarazione) deve essere compilato solo nel caso in cui la domanda di agevolazione riguardi, in tutto o in parte, spese imputabili all'attività di trasporto merci su strada per conto terzi.

Fonte: Unioncamere Bruxelles - Europroject